

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2010
190ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(.....)

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella 2ª seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6, pubblicati in allegato a quella seduta. Avverte quindi che si procederà alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 7 pubblicate in allegato al presente resoconto; in proposito comunica di aver presentato una riformulazione del 7.1, a cui è stato presentato il subemendamento 7.1 (testo 2)/1, pubblicati entrambi in allegato al presente resoconto.

Il relatore **VALDITARA (PdL)** esprime parere favorevole sul 7.1 (testo 2)/1, purché esso sia riformulato prevedendo l'afferenza ai settori concorsuali di almeno 50 professori di prima fascia in sede di prima applicazione e di almeno 30 a regime. Si pronuncia altresì favorevolmente al 7.1 (testo 2) purché la conseguente modifica all'articolo 8, comma 3, lettera h), preveda che delle commissioni nazionali faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno 30 professori ordinari. Fa presente in particolare che dall'approvazione del 7.1 (testo 2) conseguirebbe la preclusione di tutti i restanti emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario PIZZA esprime un orientamento conforme a quello del relatore.

Il senatore **PROCACCI (PD)** lamenta il metodo seguito per la trattazione di alcuni articoli ai quali vengono presentati emendamenti che riscrivono per intero il testo e la cui approvazione determina l'impossibilità di esaminare le altre proposte. In tal modo, prosegue, risulta impossibile emendare il

disegno di legge in maniera puntuale, come peraltro è già accaduto in occasione dell'articolo 5 e come avverrà in ordine all'articolo 9 e all'articolo 15. Stigmatizza pertanto tale modalità di esame che pregiudica il clima di serenità fino ad ora instauratosi in Commissione e rende il lavoro alquanto disorganico. Avrebbe perciò auspicato un maggiore approfondimento sul testo tanto più che la maggioranza stessa ha mostrato di essere alquanto critica sul provvedimento proposto dall'Esecutivo. Lamenta altresì di non essere stato a conoscenza del termine per la presentazione di subemendamenti al 7.1 (testo 2).

Il **PRESIDENTE** precisa di aver trasmesso ieri sera la riformulazione a tutti i senatori, previa comunicazione ai Capigruppo. Puntualizza altresì che il termine per la presentazione di subemendamenti era stato fissato a questa mattina alle ore 12 con l'intesa dei Capigruppo.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) invita a considerare positivamente i propri emendamenti 5.9 (testo 4), 9.1 e 15.1 i quali, pur sostituendo in effetti integralmente l'articolo di riferimento, recepiscono numerose critiche e riserve manifestate nel corso del dibattito. In considerazione dell'esigenza prospettata, propone comunque di fissare sin d'ora un termine per la presentazione di subemendamenti al 9.1 e al 15.1 tanto più che tali proposte consentono un esame più spedito. Rimarca infine di aver dimostrato una propria posizione non sempre identificata con quella del Governo.

Il senatore **RUSCONI** (*PD*), nel confermare la ricostruzione delineata dal Presidente, puntualizza tuttavia di aver rilevato l'esiguità del termine proposto per la presentazione di subemendamenti. Precisa dunque di aver accettato la proposta atteso che, sulla base di accordi assunti in precedenza, la seduta in corso rappresentava l'ultima occasione della settimana per l'esame del disegno di legge n. 1905, dovendosi domani la Commissione dedicare al disegno di legge n. **2150** relativo alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Esprime comunque grande delusione per l'atteggiamento della maggioranza, che non dimostra attenzione nei confronti di emendamenti con i quali l'opposizione tenta di ridurre l'impatto dei tagli inferti al comparto. Rimarca inoltre che, ove fosse proseguito il confronto all'interno del gruppo informale, l'esame degli emendamenti sarebbe stato più celere, tanto più che la propria parte politica si è sempre dichiarata disponibile in tal senso.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) coglie l'occasione per esprimere un sentito ringraziamento al relatore per l'attenzione dedicata al testo del Governo, rispetto al quale ha tentato di limare gli aspetti più prescrittivi e di eliminare le numerose deleghe in esso contenute, come ad esempio riguardo all'articolo 5.

Quanto all'esigenza del senatore Procacci, conviene con la necessità di avere un termine più ampio per subemendare proposte di una certa portata, anche se nel caso in esame, il 7.1 (testo 2) non rappresenta una riscrittura dirompente, considerato che il Presidente in più occasioni aveva ribadito l'esigenza di rivedere i settori scientifico-disciplinari.

Accedendo all'invito del relatore, riformula quindi il 7.1 (testo 2)/1.

Il senatore **PROCACCI** (*PD*) prende nuovamente la parola per evidenziare la difformità del 7.1 (testo 2) rispetto alla sua formulazione originaria, con un'evidente violazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Ritiene infatti che le riformulazioni debbano essere ammesse nella misura in cui si limitano a modificare contenuti già previsti nel testo originario, mentre dovrebbero essere giudicate inammissibili se stravolgono completamente l'emendamento.

Il presidente **POSSA** (*PdL*) nega la differenza sostanziale tra le due proposte emendative, precisando che il testo 2 esplicita le modifiche da apportare all'articolo 8 in conseguenza della introduzione dei settori concorsuali. Puntualizza altresì che esso recepisce così propri emendamenti già presentati all'articolo 8.

Previo dichiarazione di astensione del senatore **RUSCONI** (*PD*) a nome del Gruppo, il subemendamento 7.1 (testo 2)/1 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, è posto ai voti e approvato.

Il presidente **POSSA** (*PdL*) raccoglie l'invito del relatore e riformula il 7.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo prende la parola il senatore **CERUTI** (PD) il quale, pur comprendendo le motivazioni sostanziali del Presidente, ne giudica poco convincente la realizzazione, in quanto l'esigenza di maggiore trasparenza e di un'adeguata valutazione dei *curricula* si traduce nei fatti in una ulteriore macchinosità delle procedure. Ritiene infatti che l'introduzione di un rappresentante per ogni settore scientifico-disciplinare nelle commissioni, pur essendo ispirata alla necessità di maggiore competenza in occasione dei concorsi, rischi di complicare il procedimento, tanto più che gli stessi settori possono articolarsi diversamente al loro interno.

La combinazione tra tale necessità e il metodo del sorteggio - che a suo giudizio non garantisce la responsabilità delle scelte - finisce peraltro con il peggiorare le modalità di selezione, a dispetto delle meritevoli intenzioni iniziali. Registra perciò criticamente la contraddizione del provvedimento che indebolisce l'autonomia, depotenzia l'assunzione di responsabilità e non consente una migliore valutazione.

L'emendamento 7.1 (testo 3), posto ai voti, è approvato con conseguente preclusione dei restanti emendamenti presentati all'articolo 7, nonché di quelli riferiti alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 8 (da 8.39 a 8.44).

Il **PRESIDENTE** avverte dunque che si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) invita a ritirare gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 (identico all'8.8), 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.21, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, 8.36, 8.37, 8.45, 8.58 e 8.59. Manifesta poi parere contrario sugli emendamenti 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.32, 8.35, 8.46, 8.47, 8.60, 8.61, 8.62 e 8.63. Raccomanda indi l'approvazione dei propri emendamenti 8.4, 8.20, 8.27, 8.38.

Esprime poi parere favorevole sull'8.17 purchè esso sia riformulato nel senso di limitare la modifica alla sintetica presentazione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Manifesta altresì un orientamento favorevole all'8.48 e all'8.64.

Fa presente poi che occorre accantonare gli emendamenti da 8.49 a 8.57 in quanto vertenti su disposizioni correlate al proprio emendamento 9.1.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione dell'8.20 e 8.27 che invita a ritirare.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 8.1 è dichiarato decaduto.

L'emendamento 8.3, fatto proprio dal senatore **RUSCONI** (PD), è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 8.2 è dichiarato decaduto.

La Commissione accoglie indi all'unanimità l'emendamento 8.4.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) e il presidente **POSSA** (PdL) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.5 e 8.6.

L'emendamento 8.7 è dichiarato decaduto.

L'emendamento 8.8 è posto ai voti e respinto.

In ordine all'emendamento 8.9, il senatore **ASCIUTTI** (PdL) rileva che esso si pone in sintonia con le dichiarazioni del Ministro Gelmini sull'esigenza di valorizzare il dottorato di ricerca. Rammaricandosi

per il parere contrario ricevuto, auspica che il Governo voglia almeno accoglierlo se trasformato in ordine del giorno.

Il relatore [VALDITARA](#) (*PdL*) osserva che prevedere il dottorato di ricerca per l'accesso al titolo di professore universitario è contrario allo spirito della docenza, tanto più che in passato personalità illustri hanno onorato gli atenei italiani pur sprovvisti della laurea. Manifesta invece un orientamento favorevole nel caso in cui la valorizzazione riguardasse in generale il titolo di dottore di ricerca, che ad esempio rappresenta un requisito idoneo all'accesso alla posizione di ricercatore.

Il senatore [ASCIUTTI](#) (*PdL*) conferma che è sua intenzione trasformare l'emendamento 8.9 in un ordine del giorno che impegni il Governo in generale a valorizzare il dottorato di ricerca. Presenta conseguentemente l'ordine del giorno n. 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che il sottosegretario PIZZA dichiara di accogliere.

Gli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.14 sono dichiarati decaduti.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'8.12, l'8.13 e l'8.15 (cui il senatore [RUSCONI](#) (*PD*) ha aggiunto la propria firma).

Il senatore [ASCIUTTI](#) (*PdL*) fa proprio e ritira l'8.16.

Il presidente [POSSA](#) (*PdL*) accoglie l'invito del relatore e riformula l'8.17 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice [Vittoria FRANCO](#) (*PD*) giudica positivamente la riformulazione. Ritiene comunque che l'emendamento introduca norme superflue, che rischiano di determinare confusione.

Il relatore [VALDITARA](#) (*PdL*) reputa opportuno chiarire che la presentazione dei contributi individuali arricchisce il *curriculum* dei candidati ma non costituisce oggetto di valutazione.

Il senatore [ASCIUTTI](#) (*PdL*) mette in luce la difficoltà di delimitare con certezza gli ambiti dei contributi individuali. Propone pertanto di accantonare l'emendamento 8.17 (testo 2).

Conviene la Commissione.

Gli emendamenti 8.18 e 8.19 sono dichiarati decaduti.

Con riferimento all'emendamento 8.20 il relatore [VALDITARA](#) (*PdL*) ribadisce l'importanza di verificare le capacità didattiche e la preparazione complessiva dei candidati a professore associato con una lezione pubblica, come del resto avviene attualmente. A fronte della preoccupazione del Governo in ordine ad un possibile allungamento dei tempi, pur non condividendo tale scelta, si adegua alla richiesta del Sottosegretario e ritira l'emendamento, augurandosi tuttavia che vi sia un ripensamento in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore [PROCACCI](#) (*PD*) esprime rammarico per il ritiro dell'emendamento 8.20, sottolineando come alcuni candidati, pur molto preparati sul piano intellettuale e scientifico, potrebbero essere inadatti all'insegnamento.

Il senatore [ASCIUTTI](#) (*PdL*), firmatario dell'analogo emendamento 8.21, osserva che la verifica sulle effettive capacità didattiche sarà svolta dall'ateneo che effettua la chiamata. Analogo riscontro non appare invece indispensabile per la mera attribuzione dell'abilitazione, da cui non discende automaticamente l'esercizio di attività didattica. Ritira quindi l'emendamento 8.21.

L'emendamento 8.22 è dichiarato decaduto.

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'8.23, lamentando che il testo del Governo preveda procedure di reclutamento poco trasparenti, trascurando l'apporto che potrebbe dare l'ANVUR.

Posto ai voti, l'emendamento 8.23 è respinto.

Gli emendamenti 8.24 e 8.25 sono dichiarati decaduti.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 8.26, il relatore **VALDITARA** (PdL) accoglie l'invito del Governo e ritira l'8.27, prendendo atto delle complicazioni burocratiche che potrebbero derivare dalla durata annuale della commissione nazionale.

Gli emendamenti 8.28, 8.30, 8.33, 8.34 e 8.35 sono dichiarati decaduti.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) ritira gli emendamenti 8.29, 8.31, 8.36, 8.37 e 8.40.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 8.32 e approva l'8.38.

Il **PRESIDENTE** ricorda che gli emendamenti 8.39, 8.41, 8.42, 8.43 e 8.44 sono preclusi dall'approvazione del precedente emendamento 7.1 (testo 3), che ha fra l'altro sostituito, come conseguenza delle disposizioni ivi recate, la lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 8.

L'emendamento 8.45 è dichiarato decaduto.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.46, rilevando l'iniquità di impedire ai giovani di ripresentarsi alle procedure per l'abilitazione nazionale per un biennio, in caso di insuccesso.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) dichiara il suo voto contrario, motivato dall'esigenza di ridurre il numero dei candidati e garantire una valutazione più ponderata a coloro che si presentano.

Il senatore **PROCACCI** (PD) preannuncia la propria astensione in dissenso dal suo Gruppo al fine di potersi esprimere contro la lettera *l*) del comma 3, che impone un'attesa di 2 o 3 anni anche per procedure relative ad altro settore scientifico-disciplinare.

Il relatore **VALDITARA** (PdL), rilevando la fondatezza di tale osservazione, si dichiara disponibile ad un eventuale riformulazione dell'emendamento che preveda la soppressione dalla lettera *l*) delle parole "anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare". Rammenta altresì di avere espresso parere favorevole sull'emendamento 8.48, al fine di uniformare a due anni l'attesa per potersi ripresentare a qualunque livello di procedura abilitativa.

Il senatore **RUSCONI** (PD) rinnova la sua critica ad un testo di eccessivo dettaglio che, ancora una volta, interviene in maniera illiberale e anticostituzionale a danno dei giovani.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (PD), in un'ottica di riduzione del danno, riformula l'emendamento 8.46 in un testo 2, allegato al presente resoconto, secondo le indicazioni del relatore e includendo altresì la sostanza dell'emendamento 8.48.

L'emendamento 8.46 (testo 2) è posto ai voti e approvato, con assorbimento degli emendamenti 8.47 e 8.48.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti da 8.49 a 8.57, in quanto connessi al successivo articolo 9.

Gli emendamenti 8.58 e 8.59 sono dichiarati decaduti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.60, 8.61, 8.62 e 8.63 ed approva all'unanimità l'8.64.

Il presidente **POSSA** (PdL), riprendendo l'emendamento 8.17 (testo 2) precedentemente accantonato, ne presenta un'ulteriore riformulazione (testo 3), pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il senatore **PROCACCI** (PD) ribadisce la difficoltà di attestare l'effettivo apporto individuale che, eventualmente, dovrebbe essere confermato anche dagli altri autori di un'opera collettiva.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) rinnova la propria perplessità. Pur condividendo le motivazioni alla base dell'emendamento, teme infatti che la formulazione possa non essere la più appropriata, consentendo appropriazioni intellettuali indebite. Per questo motivo, ne aveva chiesto l'accantonamento.

Il presidente **POSSA** (PdL) ribadisce l'esigenza di distinguere l'apporto di ciascuno ad un'opera collettiva, fatta salva evidentemente l'assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle affermazioni rese.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) suggerisce un'ulteriore riformulazione dell'emendamento al fine di chiarire definitivamente che l'illustrazione del contributo individuale non è oggetto di valutazione.

Il presidente **POSSA** (PdL) accoglie il suggerimento e presenta l'emendamento 8.17 (testo 4), pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore **CERUTI** (PD) coglie l'occasione per esprimere il proprio dissenso nei confronti di ulteriori norme di dettaglio inserite nel testo, la cui specificazione è a suo giudizio di competenza della comunità scientifica anziché della politica.

Il senatore **PETERLINI** (UDC-SVP-IS-Aut) ritiene che la proposta del Presidente sia un ragionevole punto di equilibrio e quindi, e così come in altre occasioni di carattere analogo, dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento 8.17 (testo 4) è infine posto ai voti e accolto.

Su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione conviene indi di fissare a lunedì 10 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 9.1 e 15.1 del relatore, interamente sostitutivi, rispettivamente, degli articoli 9 e 15, la cui approvazione comporterebbe la preclusione o l'assorbimento di numerose proposte presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, alle ore 20,30, è anticipata al termine dei lavori dall'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1905

Art. 7

7.1 testo 2/1

ASCIUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Ai settori concorsuali afferiscono di norma almeno 50 professori di prima fascia".

7.1 testo 2/1 (testo 2)

ASCIUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Ai settori concorsuali, in sede di prima applicazione, afferiscono almeno 50 professori di prima fascia e a regime almeno 30 professori di prima fascia".

7.1 (testo 2)

POSSA

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. In sede di prima applicazione, ai settori concorsuali afferiscono di norma 50 professori di prima fascia.

3. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale."

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 3, lettera d), sostituire la parola: "scientifico-disciplinari" con la seguente: "concorsuali";

b) all'articolo 8, comma 3, lettere e), g), i) e l), e all'articolo 9, comma 2, lettera b), sostituire la parola: "scientifico-disciplinare" con la seguente: "concorsuale";

c) all'articolo 8, sostituire la lettera h) con la seguente:

*"h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale per il quale si siano candidati almeno 25 professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui al comma g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;*

d) all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 12, comma 9, sostituire le parole: "per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari" con le seguenti: "anche per raggruppamenti di settori concorsuali".

7.1 (testo 3)

POSSA

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. In sede di prima applicazione, ai settori concorsuali afferiscono di norma 50 professori di prima fascia.

3. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale."

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 3, lettera d), sostituire la parola: "scientifico-disciplinari" con la seguente: "concorsuali";

b) all'articolo 8, comma 3, lettere e), g), i) e l), e all'articolo 9, comma 2, lettera b), sostituire la parola: "scientifico-disciplinare" con la seguente: "concorsuale";

c) all'articolo 8, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno 30 professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui al comma g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;

d) all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 12, comma 9, sostituire le parole: "per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari" con le seguenti: "anche per raggruppamenti di settori concorsuali".

7.2

VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, accorpando in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di cinquanta tra professori ordinari e associati, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore».

7.4

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il CUN» con le seguenti: «previo parere favorevole del CUN».

7.3

PROCACCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore» *con le seguenti:* «accorpando in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di sessanta tra professori ordinari e associati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.7

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore».

7.8

PROCACCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore e l'abilitazione scientifica è conferita con riferimento al macrosettore. I bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

7.9

ANNA MARIA SERAFINI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, VITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore. Le procedure di abilitazione scientifica e i bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

Art. 8

8.1

PETERLINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'abilitazione è conferita a studiosi ed esperti delle discipline scientifiche, che abbiano svolto una eccellente attività scientifica e professionale, comprovata da un curriculum, da titoli e pubblicazioni ed abbiano le necessarie capacità didattiche e comunicative».

8.3

PETERLINI, RUSCONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ha durata quadriennale ed».

8.2

PETERLINI

In subordine all'emendamento 8.3, al comma 1, sostituire la parola: «durata» con la seguente: «validità».

8.4

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ed è distinta» con le seguenti: «e richiede requisiti distinti».

8.5

ASCIUTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «professore di prima e di seconda fascia» con la seguente: «professore».

8.6

POSSA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «, nonché per settore scientifico-disciplinare».

8.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda, fascia l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.8

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda fascia, l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.9

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2016, il possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, è condizione necessaria per l'ottenimento della abilitazione di cui al presente comma».

G/1905/2/7 (già 8.9)

ASCIUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (A.S n. 1905),

impegna il Governo

a valorizzare adeguatamente, nell'ambito del percorso universitario, il titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto se conseguito all'estero, al fine di non disperdere le competenze acquisite dai giovani laureati.

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono, per ogni settore scientifico-disciplinare e per ogni fascia di docenza, un numero massimo di abilitazioni conseguibili, in relazione a quanto previsto dai singoli atenei nelle rispettive programmazioni triennali di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*), della presente legge».

8.11

CALABRÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- *bis*. Le abilitazioni conferibili in ciascuna selezione annuale sono pari al numero dei posti disponibili presso gli atenei, maggiorato del venti per cento».

8.12

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i *curricula* e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9».

8.13

RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La commissione scientifica di cui al comma 2 è composta da cinque membri, di cui tre professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e sorteggiati all'interno di una lista, tenuta dall'ANVUR, di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio, e due sorteggiati all'interno di un'altra lista, anch'essa curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Non si può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore».

8.14

GIAMBRONE

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione del dottorato, dell'assegno di ricerca, dell'attività didattica svolta presso l'università con contratto a tempo determinato e delle pubblicazioni scientifiche, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro sentito il parere del Consiglio universitario nazionale».

8.15

GIAMBRONE, PARDI, RUSCONI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, delle capacità didattiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.16

VETRELLA, ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), dopo le seguenti: «sulla valutazione analitica dei titoli» inserire le seguenti: «, tra cui le attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata,».

8.17

POSSA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» con le seguenti: «, delle pubblicazioni scientifiche e tecniche, nonché di una sintetica presentazione delle attività di

ricerca e sviluppo svolte, con indicazione degli eventuali importanti progetti realizzati e degli eventuali brevetti per invenzione depositati a proprio nome».

8.17 (testo 2)

POSSA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «nonché di una sintetica presentazione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte».

8.17 (testo 3)

POSSA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «nonché su una sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte».

8.17 (testo 4)

POSSA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte».

8.18

CALABRÒ

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «nonché sulle capacità didattiche mediante apposita lezione».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera d).

8.19

CALABRÒ

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «area disciplinare» con le seguenti: «settore disciplinare».

8.20

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché, ai fini della abilitazione a professore di seconda fascia, sulla valutazione di una lezione tenuta pubblicamente. La valutazione positiva dei titoli è premessa necessaria per la valutazione delle capacità didattiche».

8.21

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «previsione dello svolgimento di una lezione tenuta pubblicamente;».

8.22

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.23

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);».

8.24

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

8.25

GIAMBRONE

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: «di un'unica commissione» a: «seconda fascia» con le seguenti: «di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia,».

8.26

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «un'unica commissione nazionale» con le seguenti: «due commissioni nazionali».

8.27

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «durata biennale» con le seguenti: «durata annuale».

8.28

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «annuale».

8.29

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «professore di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «professore e professore aggregato».

8.30

ADERENTI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g)» con le seguenti: «mediante sorteggio di quattro commissari fra tutti i professori ordinari in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri di cui alla lettera a), riferiti al settore di appartenenza».

8.31

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

8.33

SPADONI URBANI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «(OCSE);».

Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole da: «che ai commissari» fino a: «Ministro dell'economia e delle finanze;».

8.34

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «OCSE».

8.32

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «di esperti di pari livello», aggiungere la seguente: «anche».

8.38

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla commissione nazionale di durata biennale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

8.35

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

8.36

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

8.37

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento all'ultimo quinquennio», inserire le seguenti: «che abbiano avuto l'accettazione del senato accademico di appartenenza».

8.39

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g) sia inferiore a cinquanta, le liste di cui alla lettera g) vanno integrate con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore inclusi secondo i criteri previsti dalla medesima lettera g);».

8.40

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «professori di prima fascia» con la seguente: «professori».

8.41

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «stesso macrosettore», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 7,» Inoltre, sostituire le parole: «un'adeguata presenza dei» con le seguenti: «, all'interno della commissione, la maggioranza di».

8.42

MUSSO

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «trenta».

8.43

PROCACCI

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «assicurando» inserire le seguenti: «, ove possibile, che almeno tre commissari afferiscano al settore e».

8.44

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «un'adeguata presenza» con le seguenti: «nella commissione la maggioranza».

8.45

MUSSO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

8.46

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.46 (testo 2)

VITTORIA FRANCO

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: ", ovvero nel triennio" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore".

8.47

GIAMBRONE

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.48

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione» con la seguente: «o».

8.49

CERUTI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le procedure di abilitazione sono aperte a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri;».

8.50

PITTONI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento» inserire le seguenti: «, su parere vincolante del CUN,».

8.51

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento», inserire le seguenti: «, su parere del CUN,».

8.52

BEVILACQUA

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento» inserire le seguenti: «, su parere del CUN,».

8.53

VETRELLA

Al comma 3, lettera m), sopprimere le parole: «appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri,».

8.54

ADERENTI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri», aggiungere le seguenti: «, nonché a studiosi in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale che abbiano prestato attività continuativa di docenza e ricerca a contratto in università italiane per almeno sei anni».

8.55

GIAMBRONE

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri», aggiungere le seguenti: «o che abbiano conseguito con valutazione eccellente il titolo di dottore di ricerca all'estero,».

8.56

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri» aggiungere le seguenti: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale,».

8.57

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri, » aggiungere le parole: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale,».

8.58

VETRELLA

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n)la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti per il personale universitario docente di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m-bis);».

8.59

MUSSO

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole: «, comma 2».

8.60

CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

8.61

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso».

8.62

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera e), sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al *curriculum* e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda».

8.63

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;

c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;

d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;

e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.».

8.64

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, nè dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9».